

# COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

La presente polizza è stipulata tra

<b>COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA</b>
<b>Via G. Matteotti, 39</b>
<b>CAP 36061 Bassano del Grappa (VI)</b>
<b>Codice Fiscale - P. IVA 00168480242</b>

e

<b>Compagnia di Assicurazione</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24:00 del 30/09/2017</b>
<b>Alle ore 24:00 del 30/09/2020</b>

Con scadenza annuale al 30/09  
E frazionamento trimestrale

# COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

## SOMMARIO

### **SEZIONE 1   DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1           Definizioni
- Art.2           Attività degli Assicurati e loro individuazione

### **SEZIONE 2   NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1           Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2           Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3           Durata del contratto
- Art.4           Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5           Regolazione del premio
- Art.6           Recesso a seguito di sinistro
- Art.7           Modifiche dell'assicurazione
- Art.8           Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9           Oneri fiscali
- Art.10          Foro competente
- Art.11          Interpretazione del contratto
- Art.12          Disciplina della responsabilità
- Art.13          Obblighi in caso di sinistro
- Art.14          Gestione dei sinistri R.C.T. in franchigia
- Art.15          Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16          Clausola Broker
- Art.17          Coassicurazione e delega
- Art.18          Rinvio alle norme di legge
- Art.19          Rinuncia alla rivalsa

### **SEZIONE 3   CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- Art.1           Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2           Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3           Malattie professionali
- Art.4           Esclusioni
- Art.5           Qualifica di terzo
- Art.6           Estensioni di garanzia
- Art.7           Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.8           Validità territoriale

### **SEZIONE 4   MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1           Massimali
- Art.2           Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3           Calcolo del premio

# COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1 - Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Ente Contraente;</li><li>• tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo - Amministratori, Commissario prefettizio, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;</li><li>• le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente, i volontari del servizio civile nazionale, i volontari in genere;</li><li>• i Presidenti e/o responsabili dei Comitati di quartiere e tutti i volontari e/o collaboratori a qualsiasi titolo che partecipano alle attività dagli stessi promosse e/o gestite.</li><li>• i minori in affidamento all'Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie.</li></ul>
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	Il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società e cioè: Inser S.p.A.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro:</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Massimale per anno:</b>	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:</b>	per retribuzione annua lorda si intende la somma di: <ul style="list-style-type: none"><li>• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, ivi compresi i dipendenti in comando;</li><li>• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai:</li></ul>

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

	<ul style="list-style-type: none"><li>- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)</li><li>- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)</li><li>- quanto , al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori Socialmente Utili) ai sensi del D.L. 496/1997 e del D.P.C.M. 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro"</li></ul>
--	---

### **Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, compresa l'assistenza tecnico-amministrativa ad Enti Locali ed attività istituzionale dei Consigli di quartiere.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati, salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, nonché tutte le attività commerciali gestite dall'Ente (comprese le farmacie).

L'Ente può cedere a terzi o ad altri Enti, in tutto o in parte, i servizi che le competono, anche distaccando o comandando presso tali organismi il proprio personale. Resta convenuto che in tal caso le garanzie prestate nella presente polizza operano per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Ente, a qualunque titolo, per fatti connessi o subiti, nell'esecuzione dei servizi demandati.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

# COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art. 3 - Durata e proroga del contratto**

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 30/09/2017 e termina alle ore 24.00 del 30/09/2020 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Nel caso di durata poliennale tuttavia è concessa alle parti la facoltà di rescindere il contratto annualmente tramite lettera raccomandata A.R. da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente polizza, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo premio si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive, comprese quelle di frazionamento, devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà comunicato al broker incaricato l'accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 del 60° giorno successivo a quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente al 60° giorno, l'effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. 8 della Legge nr 50/2016.

### **Art. 5 – Regolazione del premio**

Il premio di polizza non è soggetto a regolazione sulla base degli elementi variabili.

### **Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 90 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### **Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

### **Art. 12 – Disciplina della responsabilità**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti del Contraente/Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

### **Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro R.C.Terzi, la cui richiesta danni sia di importo superiore alla franchigia prevista in polizza, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potrebbero dar luogo ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorchè non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

E' in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

In caso di sinistro R.C. verso Prestatori di lavoro (RCO) il Contraente è tenuto a porgere denuncia alla Società solo ed

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

esclusivamente nei seguenti casi:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria amministrativa a norma di Legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'I.N.A.I.L. qualora questa esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e s.m.i..

### **Art. 14 – Gestione dei sinistri R.C.T. in franchigia**

L'Assicurato ha facoltà di denunciare alla Società anche i sinistri di importo inferiore alla franchigia o di importo indeterminato, ma presumibilmente inferiore alla franchigia contrattuale. In tal caso la Società provvederà a proprie spese (incluse le spese legali di difesa) direttamente o per tramite dei propri fiduciari alla gestione del sinistro. In esito a tale attività la Società potrà respingere la responsabilità dell'Assicurato nei confronti del terzo danneggiato ovvero potrà formulare una proposta di liquidazione che, se inferiore od uguale alla franchigia, dovrà essere specificatamente autorizzata dall'Assicurato.

In caso di disaccordo dell'Assicurato sull'ipotesi di liquidazione transattiva del danno lo stesso potrà assumersi la gestione del sinistro, ma la Società non risponderà di un eventuale pregiudizio derivante dalla mancata, tardiva od incompleta liquidazione del terzo da parte dell'Assicurato.

La Società provvederà a richiedere al Contraente l'importo delle franchigie/scoperti anticipati con cadenza trimestrale ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della società mediante emissione di un apposito documento recante:

- a) data del sinistro;
- b) nominativo della controparte;
- c) importo liquidato;
- d) data del pagamento;
- e) importo da recuperare.

### **Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- f) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- g) sinistri senza seguito;
- h) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **Art. 16 - Clausola Broker**

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Inser S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge nr 792 del 28.11.1984, DLgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti e con le modalità previste.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società delega quindi esplicitamente Inser S.p.A. all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti dal 1° comma del medesimo articolo.

Inser S.p.A., che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura del 6,00% (seiprocento) da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante; ciò in conformità all'affidamento del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo disposto dalla Stazione Appaltante.

### **Art. 17 – Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società mandante ne gestirà e definirà la liquidazione e

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

le Società mandatarie che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento.

La Società Mandante si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quota tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Mandatarie danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società compartecipanti al rischio.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

### **Art. 18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 19 – Rinuncia alla rivalsa**

La società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, compresi i Comitati di Quartiere
- persone fisiche dipendenti o non del Contraente e delle Società collegate di cui questi si avvalga per le sue attività;
- soggetti disabili e/o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- delle persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico;
- di minori in affidamento o comunque posti sotto la tutela o la sorveglianza dell'assicurato da parte della Magistratura competente;
- utenti e/o clienti in genere.

# COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

## SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

### **Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti, compresi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – stagisti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale);
- 2 per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede, ovvero per tutte le persone fisiche per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato;
- 3 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000, cagionati a prestatori di lavoro citati al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

### **Art. 3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza per fatti e/o cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione non anteriori al 30/06/2014, relativamente a malattie professionali che si siano manifestate fino a 24 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata od indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
  - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge, da parte dei Rappresentanti Legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti Legali dell'Assicurato;

L'esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

### **Art. 4 - Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del D.Lgs. 209/2005, e successive sostituzioni, variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. alle cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.
9. di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro.
10. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
11. danni derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale anche di tipo medico-sanitaria.
12. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose.
13. direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.
14. per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli.

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### **Art. 5 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i soggetti citati all'Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) quando subiscano il danno in occasione di servizio, in quanto risulti operativa nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

### **Art. 6 – Estensioni di garanzia**

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2005
3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autoveicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
5. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, tendostrutture e similari, terreni, recinzioni, inclusi giardini e parchi con alberi anche ad alto fusto, impianti sportivi ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi, nulla escluso né eccettuato;
6. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
7. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in sua consegna e/o custodia.
8. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.
9. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

10. La responsabilità civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto, subappalto è coperta la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di committente.
11. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
12. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei.
13. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
14. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
15. La responsabilità civile personale del Sindaco e degli Amministratori, dei Consiglieri e del Segretario/Direttore Generale, Commissario Prefettizio, dei Presidenti dei Comitati di quartiere e loro collaboratori ed in genere delle persone alle quali vengano delegate, in nome e per conto dell'Ente Assicurato, funzioni di rappresentanza, nonché tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività ivi compresi i volontari ed i collaboratori a qualsiasi titolo, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da lesioni personali e danneggiamenti a cose.
16. Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti dalle imprese appaltatrici, sub-appaltatrici, loro titolari e/o dipendenti,
17. La responsabilità civile derivante all'assicurato sull'organizzazione e gestione di corsi di istruzione e formazione, aggiornamento, stage, tirocini, seminari, etc. anche presso terzi.
18. La responsabilità civile derivante dalla partecipazione e/o organizzazione, compreso il rischio di montaggio e/o smontaggio strutture, di mostre, fiere, mercati, convegni e simili ed altre manifestazioni in genere.
19. La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
20. Premesso che l'assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, l'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada, ed anche i danni eventualmente subiti dai predetti veicoli mentre sono custoditi dall'assicurato in apposite aree; sono esclusi i danni da furto, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.
21. La responsabilità civile derivante dalla gestione di asili nido e scuole, compresa la responsabilità civile degli organi collegiali, del responsabile dell'Istituto e di ogni altra persona addetta, dei bambini frequentanti il nido, degli alunni per danni dagli stessi causati a terzi nel corso dell'attività scolastica e durante il tragitto da casa a scuola e viceversa.
22. La responsabilità civile derivante dall'organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri di soggiorno, case di riposo e/o soggiorno per anziani; escursioni, gite, campeggi, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico e/o colonie, etc.; la garanzia è inoltre operante in relazione ai danni causati dai partecipanti alle suddette attività. Si precisa che i sorveglianti e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi tra loro.
23. la responsabilità civile derivante dalla gestione di centri di accoglienza per extra-comunitari, rifugiati, tossicodipendenti e persone socialmente disagiate.
24. La responsabilità civile per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no (Artt. 1783 – 1784 – 1785 bis – 1786 C.C.)

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### **Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale od amministrativa, in tutti i gradi del giudizio, a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali e/o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso dal parte della Società stessa.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze a norme delle condizioni contrattuali.

Si precisa altresì che per i sinistri per il quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati, la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.

### **Art. 8 – Validità territoriale**

Per la sezione RCT la presente assicurazione ha validità nel mondo intero ad eccezione di USA e Canada e Paesi sotto la loro giurisdizione, salvo i casi di viaggi di rappresentanza od affari.

Per la sezione RCO la presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

# COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

## SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali, restando convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sotto indicati.

### OPZIONE BASE

<b>Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)</b>	€ 5.000.000,00 per sinistro
	€ 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa
	€ 5.000.000,00 per ogni danno ad animali o cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)</b>	€ 5.000.000,00 per sinistro
	€ 2.500.000,00 per ciascun infortunato

### VARIANTE 1

<b>Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)</b>	€ 7.000.000,00 per sinistro
	€ 7.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa
	€ 7.000.000,00 per ogni danno ad animali o cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)</b>	€ 7.000.000,00 per sinistro
	€ 2.500.000,00 per ciascun infortunato

### VARIANTE 2

<b>Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)</b>	€ 10.000.000,00 per sinistro
	€ 10.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa
	€ 10.000.000,00 per ogni danno ad animali o cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)</b>	€ 7.000.000,00 per sinistro
	€ 2.500.000,00 per ciascun infortunato

### Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

### Franchigia frontale per sinistro Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.):

#### OPZIONE BASE

- € 10.000,00 salvo quanto diversamente indicato nella tabella che segue

#### VARIANTE 1

- € 8.000,00 salvo quanto diversamente indicato nella tabella che segue

#### VARIANTE 2

- € 6.000,00 salvo quanto diversamente indicato nella tabella che segue

#### VARIANTE 3

- € 4.000,00 salvo quanto diversamente indicato nella tabella che segue

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Malattie professionali	Il massimale RCO di polizza	Nessuno
RCO (danno biologico)	Il massimale RCO di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia	€ 350.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Danni ai veicoli e mezzi di trasporto sotto carico e scarico	Il massimale di polizza	Franchigia frontale
Danni provocati da cedimento o franamento di terreno	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Danni da interruzione/sospensione di attività di terzi	€ 1.500.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute	€ 750.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Danni da inquinamento accidentale	€ 750.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Danni da furto	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Danni a condutture, cavi ed impianti sotterranei	€ 750.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Premio lordo annuo
€ 1.800.000,00	€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Rimane convenuto tra le parti che, a norma dell'Art.5 Sezione 2, il premio di polizza non è soggetto a regolazione sulla base degli elementi variabili.

**L'ASSICURATO**

**LA SOCIETÀ**